

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2524/93 DELLA COMMISSIONE**  
del 13 settembre 1993

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350), originari del Pakistan e della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350), originari del Pakistan e della Malaysia, il massimale è fissato rispettivamente a 264 tonnellate; che in data 28 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan e della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan e della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 18 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan e della Malaysia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
		5407 20 90	
		5407 30 00	
		5407 41 00	
		5407 42 10	
		5407 42 90	
		5407 43 00	
		5407 44 10	
		5407 44 90	
		5407 51 00	
		5407 52 00	
		5407 53 10	
		5407 53 90	
		5407 54 00	
		5407 60 10	
		5407 60 30	
		5407 60 51	
		5407 60 59	
		5407 60 90	
		5407 71 00	
		5407 72 00	
		5407 73 10	
		5407 73 91	
		5407 73 99	
		5407 74 00	

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350 (seguito)		5407 81 00	
		5407 82 00	
		5407 83 10	
		5407 83 90	
		5407 84 00	
		5407 91 00	
		5407 92 00	
		5407 93 10	
		5407 93 90	
		5407 94 00	
		ex 5811 00 00	
		ex 5905 00 70	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*